



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

Regolamento Generale di Ateneo

Emanato con Decreto Rettorale n. 816 del 26/09/2018

TITOLO I - Fonti normative e finalità

Art. 1 - Fonti normative e finalità

1. Il presente Regolamento, adottato per le finalità e con le procedure previste dallo Statuto dell'Università degli Studi di Brescia, fissa le norme relative alla organizzazione ed alle procedure di funzionamento degli organi di governo dell'Ateneo, alle modalità di istituzione, disattivazione e organizzazione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio, nel rispetto della legge, del Codice Etico e dello Statuto dei diritti degli studenti universitari adottato dal CNSU.
2. Il Regolamento detta altresì la disciplina per la formazione degli atti normativi ed amministrativi degli organi dell'Ateneo.

TITOLO II - Organizzazione e procedure di funzionamento degli organi centrali di governo dell'Ateneo

Art. 2 - Il Rettore

1. Il Rettore esercita le funzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Università degli Studi di Brescia nonché quelle non esplicitamente attribuite ad altri organi, collegiali e monocratici, dell'Ateneo.
2. Il procedimento per l'elezione del Rettore è riservato al Regolamento elettorale d'Ateneo, nel rispetto della legge, dello Statuto e del presente Regolamento.

Art. 3 - Il Senato Accademico

1. Al Senato Accademico sono attribuite le funzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. Il Senato Accademico è presieduto dal Rettore.
3. Il Rettore, come presidente:
 - a) convoca il Senato Accademico;
 - b) presiede e coordina i lavori del Senato e proclama i risultati delle votazioni;
 - c) rappresenta il Senato in tutti i casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

Art. 4 - Il Consiglio di Amministrazione

1. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuite le funzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. I componenti del Consiglio sono nominati secondo la seguente procedura:
 - a) Il Senato Accademico predispone ed approva il profilo, scientifico e professionale, dei potenziali candidati, da scegliersi, previo avviso pubblico, fra personalità italiane o straniere in pos-



nesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale;

- b) La Commissione di cui all'art. 9, comma 4, dello Statuto, predispone, sulla scorta del profilo di cui al precedente punto a), un elenco di candidati alla carica di consigliere di amministrazione, sottoponendolo al Rettore, che a sua volta lo proporrà al Senato Accademico per la designazione dei due componenti di sua competenza;
- c) Il Rettore procede, successivamente, con proprio decreto, alla nomina dei componenti, ivi compresi quelli designati dal Senato Accademico.

Art. 5 - Il Direttore Generale

1. L'incarico di Direttore Generale è conferito secondo le procedure previste dalla legge e dallo Statuto.
2. Al Direttore Generale spetta, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, nonché tutte le altre attribuzioni previste dalla legge e dallo Statuto.

Art. 6 - Decadenza dalla carica

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico che risultino assenti - senza adeguata giustificazione - per tre riunioni dei rispettivi organi nell'arco dell'anno solare sono dichiarati decaduti dal Rettore, previa diffida. Nella prima riunione successiva si procede alla surroga, ad una nuova nomina o all'elezione suppletiva.
2. Le norme di cui al precedente comma non si applicano ai membri di diritto dei rispettivi organi.

Art. 7 - Il Nucleo di Valutazione

1. Le procedure di nomina del Presidente e dei componenti del Nucleo di Valutazione sono disciplinate dallo Statuto, nel rispetto della normativa statale vigente.
2. Il Presidente rappresenta il Nucleo di Valutazione, sottoscrive tutti gli atti e i documenti allo stesso imputabili e cura l'esecuzione delle delibere.
3. L'Università rimborsa ai componenti del Nucleo di Valutazione le spese sostenute per partecipare alle riunioni nonché le spese di missione effettuate in ragione del proprio incarico.
4. Il funzionamento del Nucleo di Valutazione è disciplinato da apposito Regolamento.

Art. 8 - Il Collegio di Disciplina

1. Il Collegio di disciplina, di cui all'art. 14 dello Statuto, è competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari e ad esprimere pareri vincolanti in merito.
2. Il Collegio, la cui composizione e durata in carica sono previsti dalla legge e dallo Statuto, opera nel rispetto del giudizio fra pari.

Art. 9 - Il Comitato Unico di Garanzia

Il funzionamento del Comitato è disciplinato da apposito regolamento, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida ministeriali.



Art. 10 - Il Comitato per lo Sport

Il Comitato è composto dal Rettore, o suo delegato, che lo presiede, da due componenti designati dal Cus Brescia, da due studenti eletti e dal Direttore Generale o suo delegato. I componenti eletti o designati durano in carica un biennio e possono essere riconfermati.

Art. 11 - Il Garante

1. Il Garante fornisce consulenza ed assistenza gratuite agli studenti nell'esercizio dei loro diritti, ai sensi dell'art. 8, comma 12, dello Statuto, dura in carica 3 anni e può essere riconfermato per una sola volta.
2. Il Garante informa il Rettore di eventuali violazioni di legge, dello Statuto, del Codice etico e dei regolamenti, invitandolo a provvedere.
3. Il Rettore propone al Senato Accademico fra personalità di comprovata competenza e imparzialità esterne all'Ateneo, una terna di candidati alla carica di Garante, illustrandone i relativi curricula. Il Senato lo designa mediante votazione a scrutinio segreto.

Art. 12 – Il Presidio della Qualità di Ateneo

1. Il Presidio della Qualità di Ateneo è istituito con Decreto del Rettore per le funzioni previste nell'ambito del sistema di valutazione e di assicurazione della qualità definito dall'ANVUR.
2. Nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida dell'ANVUR, sono disciplinati da apposito Regolamento la composizione, i criteri e le modalità di scelta dei componenti nonché la durata, il funzionamento e i compiti.

TITOLO III - Norme comuni sul funzionamento degli organi collegiali

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

1. La convocazione è disposta dal Presidente dell'organo collegiale, il quale fissa la data, l'ora e il luogo della riunione.
2. La convocazione può essere richiesta da 1/3 dei membri del collegio, che debbono indicare l'argomento o gli argomenti da inserire all'ordine del giorno. In tal caso, la convocazione deve avvenire entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta.
3. La convocazione, in forma telematica, è inviata ai componenti all'indirizzo eletto da ciascuno a tale scopo all'atto dell'insediamento. La convocazione deve essere inviata con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi, che possono essere ridotti a tre in caso di convocazione d'urgenza.

Art.14 - Ordine del giorno dell'Assemblea

1. La convocazione deve riportare esplicitamente l'indicazione dei diversi argomenti all'ordine del giorno. Il Presidente è tenuto ad inserire nell'ordine del giorno gli argomenti proposti per iscritto da almeno un terzo dei componenti.
2. La trattazione degli argomenti deve avvenire secondo l'ordine stabilito. L'Assemblea, una volta costituita, può deliberare a maggioranza assoluta dei presenti di invertire o modificare l'ordine degli argomenti.
3. Qualora non sia possibile esaurire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente può aggiornare la seduta comunicando, seduta stante, giorno ed ora di aggiornamento.



4. In apertura di seduta il Presidente può porre all'attenzione dell'organo ulteriori argomenti rispetto a quelli presenti nell'ordine del giorno. A maggioranza assoluta dei presenti l'organo accoglie o respinge la richiesta.

Art. 15 - Documentazione della seduta

1. Gli uffici provvedono a mettere a disposizione dei componenti, per via telematica e con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data della seduta, la documentazione necessaria per consentire di acquisire gli elementi di giudizio ai fini della deliberazione.
2. Resta fermo il diritto di ciascun componente di accedere agli uffici competenti per prendere visione preventiva di tutta la documentazione pertinente.

Art.16 - Validità della costituzione dell'assemblea

1. L'assemblea è regolarmente costituita quando tutti i componenti sono stati validamente convocati.
2. In apertura della seduta il Presidente verifica la presenza del numero legale che deve essere garantito per l'intera durata della seduta.
3. Per la validità delle riunioni del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione e del Nucleo di Valutazione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti, salvo che non sia diversamente disposto dalla legge o dallo Statuto per particolari deliberazioni. Per le riunioni degli altri organi collegiali, ai fini del computo della maggioranza, non si considerano i componenti che hanno giustificato la loro assenza. Non è ammessa la partecipazione per delega.
4. In caso di assenza del Presidente, la riunione è presieduta dal vicario o da un componente appositamente delegato.
5. Se non diversamente previsto dalla legge o dallo Statuto, o dai regolamenti interni degli organi, il Presidente comunica, all'inizio di ciascuna seduta, il soggetto a cui viene affidato il compito di segretario.
6. Alle riunioni possono partecipare esclusivamente i componenti dell'Assemblea. È ammessa l'assistenza di personale di supporto al Presidente e al Segretario.
7. Il Presidente può invitare alle sedute soggetti esterni, al fine di illustrare argomenti specifici.

Art.17 - Discussione degli argomenti all'ordine del giorno

1. Il Presidente, o su invito dello stesso, altro partecipante alla seduta dell'Organo, espone gli argomenti all'ordine del giorno.
2. Ove possa ravvisarsi un contrasto tra l'interesse di un membro e l'interesse pubblico in discussione, ovvero qualora la legge preveda casi d'incompatibilità assoluta, il componente deve lasciare l'adunanza prima della trattazione dello specifico argomento.
3. Si ha sempre una situazione di incompatibilità assoluta quando una questione investe il componente, il coniuge o parenti e affini sino al quarto grado.
4. Degli abbandoni della seduta deve essere fatta menzione a verbale.

Art. 18 - Delibere

1. La votazione avviene per voto palese e per alzata di mano, salvo i casi previsti dalla legge per il voto segreto.



2. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che una diversa maggioranza sia richiesta dalla legge o dallo Statuto per particolari deliberazioni. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
3. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive. Il collegio può, ove consentito dalla legge e dallo Statuto, differire l'esecutività della deliberazione.
4. La questione "pregiudiziale" (non pertinenza di un argomento) deve essere posta prima dell'inizio della discussione di un argomento. La questione "sospensiva" (rinvio della discussione) può essere posta prima o durante la discussione di un argomento. Le questioni suddette devono subito essere sottoposte a votazione. Per l'accoglimento è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti.
5. Le modifiche (emendamenti) alle proposte di deliberazione sono disciplinate come segue:
 - a) La votazione si fa sugli emendamenti proposti e sull'intero testo.
 - b) I testi alternativi sono posti in votazione come emendamenti interamente sostitutivi del testo, immediatamente dopo gli emendamenti interamente soppressivi riferiti al testo medesimo.
 - c) Quando è presentato un solo emendamento, e questo è soppressivo, si pone ai voti il mantenimento del testo.
 - d) Qualora siano stati presentati più emendamenti ad uno stesso testo, essi sono posti ai voti cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario: prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi e infine quelli aggiuntivi.
 - e) Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quello principale.
 - f) Quando il testo da mettere ai voti contenga più disposizioni o si riferisca a più argomenti o sia comunque suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato logico e un valore normativo, può essere richiesta la votazione per parti separate.

Art. 19 - Verbalizzazione

1. Per ogni adunanza degli Organi collegiali deve essere redatto apposito verbale.
2. Il verbale deve indicare:
 - a) giorno, mese anno, ora e luogo della riunione;
 - b) ordine del giorno;
 - c) indicazione degli avvisi scritti di convocazione e l'attestazione della regolarità della convocazione;
 - d) il nome dei componenti presenti e di quelli assenti, con la distinzione tra giustificati e ingiustificati;
 - e) l'indicazione del Presidente della seduta;
 - f) l'indicazione di chi svolge le funzioni di segretario;
 - g) i termini essenziali della discussione;
 - h) l'indicazione dei nominativi dei contrari e degli astenuti;
 - i) la firma del Presidente e del Segretario su ogni pagina, anche digitale, compresi gli allegati che fanno parte integrante del verbale.
3. Chiunque intenda far iscrivere a verbale una dichiarazione è tenuto a consegnare il testo autentico al Segretario nel corso della seduta.
4. Il verbale viene approvato nella seduta immediatamente successiva. Le eventuali rettifiche chieste non possono modificare le deliberazioni adottate né riaprire la discussione.
5. Il verbale una volta approvato non può più essere modificato.



6. Del verbale viene data pubblicità mediante pubblicazione sul portale dell'Università.

TITOLO IV – Strutture didattiche, di ricerca e di servizio

Art. 20 - Dipartimenti

1. I Dipartimenti esercitano le funzioni e si conformano alle disposizioni generali di cui alla legge ed allo Statuto.
2. Disposizioni particolari, in applicazione e nel rispetto di quanto prescritto dallo Statuto, dal presente Regolamento e dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, possono essere stabilite dai Regolamenti dei singoli Dipartimenti.
3. Sono organi del Dipartimento il Consiglio, la Giunta, se costituita, e il Direttore. La Giunta, se costituita, è composta da un numero dispari di componenti, non superiore a 7, ed esercita le funzioni previste dallo Statuto, nonché quelle eventualmente ad essa delegate dal Consiglio di Dipartimento. I Regolamenti di Dipartimento possono prevedere che ai lavori della Giunta partecipino, con o senza diritto di voto, il vicedirettore, i delegati ed i presidenti dei consigli di corso di studio. I Direttori e i Presidenti dei corsi di studio nonché delle Scuole di Specializzazione, in caso di necessità ed urgenza, possono adottare provvedimenti di competenza dell'organo collegiale. Gli stessi sono sottoposti alla ratifica dell'organo collegiale nella prima seduta utile.
4. I Regolamenti di Dipartimento determinano le procedure di convocazione e le norme di funzionamento delle sedute del Consiglio di Dipartimento, in conformità alla legge, allo Statuto ed al presente Regolamento. I medesimi Regolamenti disciplinano, anche su eventuale indicazione del Rettore, i casi di mancata partecipazione alle riunioni degli organi collegiali e le relative sanzioni.
5. I Dipartimenti sono costituiti secondo le procedure previste dallo Statuto. Il Consiglio di Amministrazione approva, previo parere del Senato Accademico, la richiesta di costituzione di un nuovo Dipartimento presentata da non meno di 35 docenti e ricercatori appartenenti a settori scientifico disciplinari o ad aree omogenee e corredata da un progetto didattico-scientifico e da idonea documentazione sulla sostenibilità della richiesta, secondo i criteri preventivamente emanati dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico.
6. Il docente che intenda trasferirsi da un Dipartimento ad un altro presenta domanda motivata al Rettore. Il Rettore, con proprio decreto, previo parere dei due Dipartimenti interessati, anche con riferimento agli spazi e alle risorse finanziarie e strumentali, e del Senato Accademico, adotta il provvedimento conclusivo del procedimento. Le domande di trasferimento di afferenza da un Dipartimento ad un altro possono essere presentate entro il mese di settembre. Il trasferimento ha effetto dal successivo 1° novembre.
7. A ciascun Dipartimento afferiscono uno o più corsi di studio secondo le modalità di cui all'art. 16, c.3 dello Statuto, tenuto conto del numero di CFU previsto per i singoli settori scientifico disciplinari.

Art. 21 - Facoltà o Scuole

1. Le strutture di coordinamento, denominate Facoltà o Scuole, esercitano le funzioni e si conformano alle disposizioni previste dalla legge e dallo Statuto.
2. Il Consiglio di Amministrazione delibera la costituzione delle Facoltà o Scuole su richiesta motivata di due o più Dipartimenti, previo parere del Senato Accademico.



Art. 22 - Commissioni Paritetiche

1. In ogni Dipartimento è istituita una Commissione Paritetica docenti-studenti, in conformità alla legge ed allo Statuto.
2. Le Commissioni Paritetiche inviano entro il 31 dicembre di ogni anno al Nucleo di Valutazione e al Senato Accademico una relazione per proporre linee di azioni per il miglioramento della qualità delle strutture didattiche, considerando anche il posizionamento dei corsi di studio afferenti al Dipartimento nei confronti degli sbocchi professionali ed occupazionali. Inoltre, le proposte considereranno il monitoraggio degli indicatori di cui all'art. 2, comma 1, lett. r), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
3. Se al Dipartimento afferisce un numero di docenti e ricercatori superiore alle 80 unità o se il Dipartimento non afferisce ad alcuna struttura di coordinamento, la Commissione Paritetica sarà composta di 14 membri; in tutti gli altri casi i membri sono 10. I componenti eleggono al loro interno un coordinatore scelto fra la componente docente al quale spetta la convocazione delle riunioni anche su richiesta della maggioranza dei componenti.

Art. 23 - Comitati partecipativi

1. Sono istituiti il Comitato partecipativo degli studenti e il Comitato partecipativo del personale tecnico-amministrativo.
2. Il Comitato partecipativo degli studenti è composto, dai rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione nonché da un componente degli studenti, eletto dalla componente studentesca, per ciascuna Commissione paritetica presente nell'Ateneo, garantendo per quanto possibile la presenza del maggior numero delle liste presenti.
3. Il Comitato elegge al suo interno un coordinatore con il compito di convocare e presiedere le sedute.
4. Il Rettore consulta il Comitato per le materie riguardanti i servizi agli studenti, il diritto allo studio, l'offerta didattica di Ateneo e per il regolamento per la contribuzione studentesca.
5. Il Comitato partecipativo del personale tecnico-amministrativo elegge al suo interno un coordinatore con il compito di convocare e presiedere le sedute.
6. Esso promuove il confronto sulle tematiche di cui all'art. 10, comma 10 dello Statuto.

Art. 24 - Centri di ricerca

1. Ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, l'Università può istituire Centri di Ricerca.
2. I Centri sono istituiti dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico. La proposta di istituzione può pervenire dai Dipartimenti o dal Senato medesimo.
3. La richiesta di costituzione del Centro deve indicare:
 - a) gli ambiti e gli obiettivi di ricerca di rilevante impegno e comportanti un programma almeno triennale di attività, per i quali se ne domanda l'istituzione;
 - b) gli eventuali Dipartimenti che intendono partecipare all'iniziativa e che si impegnano, con delibera dei relativi Consigli, a sostenerla oppure i nominativi dei professori e dei ricercatori, che dichiarano la loro volontà di partecipare alle attività del Centro;
 - c) gli enti e soggetti esterni che collaborano e forniscono risorse, economiche o strumentali, anche sulla base di convenzioni o – in alternativa – le risorse che dovranno derivare da programmi strategici di Ateneo;



- d) un circostanziato piano economico-finanziario, in cui siano specificate le risorse necessarie per la gestione del Centro, derivanti da finanziamenti con specifica destinazione assegnati all'Ateneo o ai Dipartimenti.
4. La richiesta è accompagnata dal regolamento di funzionamento del Centro, il quale deve prevedere le norme relative al funzionamento degli organi, tra i quali devono essere previsti un Consiglio ed un Direttore.
 5. Fanno parte del Consiglio anche rappresentanti degli Enti e soggetti esterni, seppur in numero minoritario rispetto alla composizione del Consiglio stesso.
 6. I Centri possono usufruire di contributi e finanziamenti esterni finalizzati alle proprie spese di funzionamento e assumere, d'intesa con le strutture di riferimento, attività di ricerca commissionate da enti pubblici e privati, nel rispetto della normativa propria delle strutture di riferimento.
 7. Il Direttore è tenuto a trasmettere al Rettore una relazione annuale sull'attività svolta.

Art. 25 - Centri di servizio di Ateneo

1. I Centri di servizio di Ateneo sono costituiti per assicurare servizi di particolare complessità e di interesse generale dell'Ateneo.
2. Il Centro è istituito con Disposizione del Direttore Generale, su delibera del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta del Senato Accademico.
3. La delibera istitutiva può indicare eventuali risorse e spazi assegnati al Centro. Il Centro non gode di autonomia finanziaria.
4. Con apposito Regolamento, nel rispetto di quanto previsto all'art. 22, c.3 dello Statuto, è disciplinato il funzionamento del Centro, la composizione e le modalità di designazione degli organi preposti alla sua gestione.

TITOLO V - Autonomia regolamentare

Art. 26 - Procedura di formazione dei Regolamenti

1. I Regolamenti di competenza del Consiglio di Amministrazione sono approvati – salvo quanto diversamente disposto dallo Statuto – a maggioranza assoluta, su iniziativa del Consiglio di Amministrazione medesimo o su proposta della struttura o dell'organo di cui dispongono la disciplina.
2. I Regolamenti d'Ateneo aventi carattere organizzativo e di spesa sono approvati, se non diversamente disposto dalla legge o dallo Statuto, dal Consiglio di Amministrazione; quelli relativi all'assetto istituzionale dell'Ateneo compresi quelli di competenza dei Dipartimenti e delle strutture di raccordo in materia di didattica e di ricerca sono di competenza del Senato Accademico previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

Art. 27 - Entrata in vigore dei Regolamenti

I Regolamenti entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito di Ateneo.